



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA: SECONDARIA DI 1° GRADO PRESSO LA SEDE DI BOSA A.S. 2023-2024 EVENTUALEMMTE RINNOVABILE DI UN ALTRO ANNO SCOLASTICO AGLI STESSI PATTIE E CONDIZIONI. LOTTO CIG: ZF53BAEE59.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni del Comune di Montresta frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di Bosa con partenza alle ore 7.50 dalla Piazza IV Novembre a Montresta ed arrivo per le ore 8.20 presso la sede della Scuola secondaria di 1° grado "G. Pala" sita a Bosa in Viale Alghero.

La Ditta aggiudicatrice si impegnerà, altresì, a garantire un clima di tranquillità, assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza dovrà svolgersi con peculiare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose nel periodo temporale del tragitto di andata: dalla salita dei minori sullo scuolabus sino all'ingresso degli stessi nelle strutture scolastiche e nel tragitto di ritorno dall'uscita della scuola sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi, salve eventuali diverse disposizioni date al Servizio comunale preposto, da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico all'impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di garantire l'accompagnamento degli alunni all'interno della struttura scolastica.

Prima dell'inizio del servizio in oggetto, il Responsabile del servizio comunicherà tempestivamente alla Ditta appaltatrice il calendario scolastico relativo scuola secondaria di 1° grado e i percorsi che dovranno essere effettuati.

L'elenco degli alunni con eventuali modifiche apportate in merito agli orari di inizio e termine delle lezioni, verrà trasmesso dall'Ente alla Ditta, sulla base delle indicazioni dell'autorità scolastica.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto degli orari stabiliti dall'istituto durante il periodo scolastico anche relativamente alle giornate in cui lo stesso, previo preavviso, subisce delle riduzioni e delle variazioni rispetto all'orario curricolare, ad esempio a seguito di scioperi, assemblee sindacali a patto che le stesse riguardino la maggioranza degli alunni frequentanti le tre classi delle scuole secondarie di I grado, a titolo esemplificativo si riporta un caso di specie:

- se 7 dei 12 alunni entrano per le ore 10 ed escono anticipatamente alle ore 12.00 il pulmino partirà da Montresta per le ore 9.30 e ripartirà dalla Scuola per le ore 12.00, per la restante parte degli alunni, in quella giornata, la partenza da Montresta ed il rientro a casa sarà a cura dei genitori;

caso inverso:

- se 5 dei 12 alunni entrano a scuola per le ore 10.00 ed escono dalla Scuola per le ore 12.00, in quella giornata, la partenza da Montresta ed il rientro a casa sarà a cura dei genitori, per la restante parte degli alunni, il pulmino partirà da Montresta per le ore 7.50 (come da orario curricolare) e ripartirà dalla Scuola per le ore 13.30.

I percorsi potranno subire variazioni nel corso dell'anno scolastico, potendo l'Amministrazione Comunale ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione in

rapporto alle esigenze effettive e previa formale comunicazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 2 DURATA

La durata del servizio è riferita al periodo orientativamente intercorrente tra il 10.09.2023 – ed il 30.06.2024 e comunque, dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio fino al termine delle attività didattiche comprendendo fra di esse anche gli esami finali del terzo anno di corso programmate per l’A.S. 2023/2024, così come risultanti dal calendario scolastico;

L’erogazione del servizio è subordinata alle date e agli orari del calendario scolastico. La scadenza del contratto coinciderà con la fine dell’anno scolastico 2023_2024 considerando i come data ultima la prova orale degli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria che pertanto sostengono l’esame finale. A tale data il contratto si intenderà cessato, senza bisogno di formale disdetta tra le parti, fatta salva la possibilità di rinnovo dello stesso agli stessi patti e condizioni per un ulteriore anno scolastico.

ARTICOLO 3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sono poste a carico dell’Impresa Aggiudicataria le seguenti obbligazioni:

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con propri capitali, mezzi tecnici, personale e autoveicoli omologati ai sensi delle normative vigenti in materia.

Il trasporto dovrà essere effettuato prevedendo l’utilizzo di n. 1 o più mezzi idonei ai sensi di legge per il trasporto degli alunni iscritti (indicativamente tra i 12 ed i 15) e tassativamente riconosciuti idonei al trasporto degli alunni, consentendo, laddove se ne ravvisasse la necessità la presenza di un accompagnatore nel caso di presenza di alunni diversamente abili, secondo le disposizioni di cui al D.M. 31.01.1997, e successive integrazioni e modificazioni, ed alla normativa nello stesso richiamata, rispetto alla quale la Ditta aggiudicataria è tenuta a complessiva e scrupolosa osservanza.

2. L’automezzo, inoltre, dovrà essere rispondente alle caratteristiche tecniche di cui al Decreto del Ministero dei trasporti 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il veicolo dovrà, altresì, avere caratteristiche tipologiche e dimensionali tali da garantire e conciliare le richieste effettive di trasporto con le esigenze legate alle peculiarità della viabilità del territorio comunale e, specificatamente, dei tragitti di percorrenza definiti.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, durante il servizio, all’eventuale sostituzione del mezzo temporaneamente inefficiente con altro idoneo e abilitato al trasporto degli alunni, a propria cura e spesa, senza ulteriori aggravii per l’Ente.

5. I veicoli dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, ai sensi della Legge 24/12/1969, n. 990, e successive modifiche e integrazioni (codice delle assicurazioni), con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione dell’autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, adeguato rispetto all’attività svolta. Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente. L’esistenza di una polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

6. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in forma scritta, all’Ente appaltante, prima dell’inizio del servizio, ogni estremo identificativo del mezzo allo stesso destinato, attestandone la conformità alla normativa anzidetta.

7. Ogni eventuale sostituzione del mezzo originariamente individuato, che dovesse rendersi necessaria durante l'espletamento dell'appalto, dovrà essere preventivamente comunicata in pari forma all'Ente appaltante e dallo stesso assentita.
8. Durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, l'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Montresta–Servizio di trasporto scolastico".
9. la Ditta dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza (compresa la revisione meccanica periodica), dell'automezzo utilizzato per il servizio oggetto del presente capitolato. L'Impresa si assume l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo utilizzato. L'autobus utilizzato dovrà essere in perfetto ordine e pulizia;
10. l'impresa dovrà espletare il servizio con conducenti in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti di legge previsti per la guida di mezzi adibiti al trasporto di persone;
11. l'Impresa Aggiudicataria, su richiesta dell'Ufficio, si obbliga a sostituire il personale il cui comportamento abbia dato motivo di reclamo nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato d'appalto;
12. la Ditta dovrà assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti. La salita e la discesa degli alunni/e dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano senza incidenti;
13. l'appaltatore solleva il Comune di Montresta da ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura, ai quali possa andare incontro l'impresa o che questi possa arrecare a terzi; l'impresa è anche responsabile verso il Comune dei danni che possa comunque arrecargli.

ART. 4 TIPOLOGIA DELL'UTENZA ED IMPORTO A BASE DI GARA

L'utenza del servizio trasporto scolastico è costituita dagli alunni residenti nel Comune di Montresta e frequentanti nell'anno scolastico 2023/2024 le scuole secondarie di primo grado, ubicate presso il Comune di Bosa. Il numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2023 / 2024 è pari, indicativamente a 15 alunni, i dati forniti sono indicativi e possono subire modificazioni a seguito di nuove iscrizioni o abbandoni durante l'anno scolastico.

Il costo complessivo del servizio è pari ad €. 31.680,00 IVA inclusa per l'esecuzione del servizio di trasporto e funzioni di vigilanza e accompagnamento dei minori presso le sedi scolastiche di destinazione. Tale prezzo è onnicomprensivo di Tutte le spese inerenti le prestazioni del personale (oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali), le spese relative all'acquisto di tutto ciò che è necessario per il funzionamento dello Scuolabus.

ART. 5 - REMUNERAZIONE DELL'APPALTATORE

Il pagamento delle spettanze economiche sarà versato all'appaltatore in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura.

Tale fattura sarà liquidata dall'Amministrazione Comunale, previa attestazione di regolare esecuzione sulla fattura stessa da parte del Responsabile dell'Ufficio competente, entro i termini di legge. La liquidazione della fattura è altresì condizionata alle verifiche previste per legge ai fini della regolarità contributiva e fiscale. Il suddetto termine si intende sospeso nel caso in cui L'Amministrazione Comunale comunichi i motivi che ostacolano la regolare liquidazione dei corrispettivi sino alla data di regolarizzazione della posizione irregolare riscontrata. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal presente capitolato. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi, saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

ART. 6 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie o che per qualsiasi causa l'automezzo destinato al servizio non potesse venire utilizzato, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad avvisare entro un'ora, a sua cura e spese, il Responsabile del Servizio, gli utenti interessati e le Istituzioni Scolastiche, e assicurare un tempestivo servizio sostitutivo.

Poiché le attività prestazionali richieste sono riconducibili ai servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, l'impresa aggiudicataria s'impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

In caso di sciopero del personale, quindi, l'Impresa Aggiudicataria dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio.

ART. 7 – SCIOPERI

Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. L'impresa, nel caso di impossibilità a prestare servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le prestazioni previste dalla legge stessa. L'impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni.

ART. 8 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale a terzi dell'appalto, a qualsiasi titolo, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno e delle spese causati all'Amministrazione.

ARTICOLO 9 RECESSO -RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso d'impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

La ditta potrà avvalersi della facoltà di risoluzione dal contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. In tale caso potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. L'Impresa Appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Sono causa di risoluzione del rapporto:

- a) violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti riguardanti la gestione del servizio;
- c) quando l'impresa appaltatrice si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
- d) quando cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti il presente appalto;
- e) un cumulo di penalità il cui ammontare sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;

f) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 e segg. del C.C.

g) Interruzione e/o abbandono unilaterale del servizio senza giustificato motivo.

L'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione per i seguenti motivi:

-Copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Impresa Aggiudicataria;

-Copertura delle spese d'indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto. Nel caso di mancato adempimento di uno solo degli obblighi sottoscritti, l'Amministrazione Comunale nella persona del Responsabile del Servizio Amministrativo, si riserva la facoltà di rescindere il contratto di appalto in qualunque momento senza alcun genere di indennità e compenso alla ditta appaltatrice. A totale discrezione del Responsabile di Servizio, in funzione del tipo d'inadempienza riscontrata, la risoluzione del contratto potrà decorrere dalla data in cui il fatto è stato accertato o potrà essere preceduta da una formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata a/r ai sensi di legge. Rimane, comunque, in capo all'Amministrazione Comunale la facoltà di applicare le penali ai sensi dell'art. 18 del presente Capitolato. Nel caso vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio, o venga riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento dell'appalto in qualunque momento senza alcun genere di indennità e compenso alla ditta appaltatrice. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto, con effetto immediato previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata. Con la risoluzione del contratto la stazione appaltante avrà il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno dell'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno, effettuata in primis con rivalsa sulla cauzione definitiva, non esime l'impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione e per i danni prodotti al contraente od a terzi.

ARTICOLO 10 REQUISITI DELL'APPALTATORE

Il servizio sarà affidato ad imprese di trasporto regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, che siano titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente.

Il trasporto dovrà essere effettuato con autobus, scuolabus, minibus, miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 18.04.1977 e s. m. i. e secondo le disposizioni in materia di trasporto scolastico di cui al D.M. Trasporti e Navigazione 31.01.1997. Non potranno essere utilizzati in ogni caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.

Gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Resta a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

E' fatto obbligo all'appaltatore di presentare, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto la seguente documentazione:

-Copia dei libretti di circolazione dei mezzi;

-Copia delle polizze assicurative dei mezzi;

-Copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti;

-Dichiarazione che i conducenti sono legati all'appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.

Nel caso in cui l'appaltatore risultasse sprovvisto di tali requisiti e non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che lo stesso abbia nulla a che pretendere dal Comune. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto segue:

- a) provvedere ai pagamenti delle tasse ed imposte eventualmente derivanti dalla concessione delle linee di trasporto;
- b) assicurare il servizio per tutto il periodo contrattuale;
- c) adibire un numero di mezzi efficienti e sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere/numero bambini trasportati;
- d) Consentire la presenza di eventuali accompagnatori, qualora se ne ravvisasse la necessità in presenza di alunni diversamente abili;
- e) sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti dall'appaltatore stesso;
- f) l'appaltatore è tenuto ad effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- g) l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- h) l'appaltatore assume l'obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
- i) l'appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti norme in materia;
- l) l'appaltatore è tenuto a fornire all'autorità scolastica ed al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telegrafica e telefonica di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante l'espletamento del servizio appaltato come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si sia verificato alcun danno;
- m) l'appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- n) l'appaltatore è tenuto ad impegnare conducenti e accompagnatori che dovranno tenere sempre un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità: rispetto rigoroso delle norme del vigente codice della strada; divieto dell'uso di parole o gestualità volgare; divieto di prendere a bordo persone estranee al servizio; divieto di fumare e di bere bevande alcoliche; divieto dell'uso privato del telefono cellulare durante la guida;
- o) l'impresa aggiudicataria, su richiesta dell'Ufficio Competente, si obbliga a sostituire il personale il cui comportamento abbia dato motivo di reclamo nell'espletamento del Servizio.
- p) L'appaltatore è tenuto a presentare Dichiarazione da cui risulta che le persone che intende impiegare per lo svolgimento del servizio sono in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/Gai";

ART.12 VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza e il controllo sul servizio avverranno con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, avvalendosi di proprio personale. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sullo stato di manutenzione del veicolo utilizzato, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico sanitarie dei veicoli, sulla sicurezza degli utenti, sui chilometri effettuati, e ogni altra verifica ritenga eseguire, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. In qualsiasi momento e per giusta causa, l'Amministrazione Comunale, può richiedere all'Impresa Aggiudicataria, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento professionale corretto per la specificità dei servizi. In tal caso, l'Impresa, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati dall'Ufficio Amministrativo. La richiesta di sostituzione di personale, ampiamente documentata e motivata, sarà formalizzata da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile di Servizio competente e notificata all'Impresa. L'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie motivate controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica, trascorsi i quali, in mancanza di controdeduzioni, la richiesta s'intende accolta.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale saranno eseguiti controlli, ispezioni e indagini volte a verificare:

- la rispondenza delle attività previste dal presente capitolato;
- la regolarità dell'assunzione dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali e assicurativi;
- l'effettuazione delle attività previste dal presente capitolato;
- il rispetto di tutte le norme di legge in materia e delle disposizioni contrattuali;
- il gradimento del servizio da parte degli utenti;

Tali attività saranno effettuate a cura di funzionari degli uffici di competenza.

ARTICOLO 13 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune, e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, del personale comunale –scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. Per tale motivo, a maggiore garanzia, l'appaltatore costituisce e/o consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

-Autobus

Gli autobus utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona e 3) per danni a cose, devono essere adeguati rispetto all'attività svolta. Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

L'esistenza di una polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio; scoperti e franchigie sono a carico del Gestore.- **Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.** Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

1. La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Montresta;
2. La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
3. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro per R.C.T. e per R.C.O. adeguato rispetto all'attività svolta.
4. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti –fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente)originale, dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.

ARTICOLO 14 GARANZIE

La Ditta dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La garanzia deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c., comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà automaticamente svincolata a misura del progressivo avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ARTICOLO 15 IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'aggiudicazione (subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, la documentazione richiesta e tutto quanto previsto dalla legge in materia di contratti d'appalto. La sottoscrizione del contratto redatto sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta aggiudicataria, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto e delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, nessuna esclusa.

ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato dal responsabile del settore interessato, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante scrittura privata a utilizzare in caso d'uso.

ARTICOLO 17 OBBLIGHI DI CUI ALLA L. N. 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto d'appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 18 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere agli obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sia nell'Albo Pretorio che nella sezione "amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunica a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'istruzione della procedura di gara e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei concorrenti. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del Comune di Montresta, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. Il Titolare del trattamento è il Comune di Montresta – Via Santa Maria della Neve n°2, 09090 Montresta, PEC protocollo@pec.comune.Montresta.or.it

ARTICOLO 19 CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie e questioni che dovessero insorgere tra l'Amministrazione comunale e l'Impresa aggiudicataria, sia durante il periodo dell'appalto sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.), riguardo a tutto quanto previsto nel presente capitolato e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, il Foro competente è il Tribunale di Oristano. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente.

Montresta, li 26.06.2023

*Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Maria Paola LAI*